Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Monte Grappa"
Via Di Vittorio, 1 – 20041 BUSSERO (MI)
☏ 02-95039350 - • www.icsbussero.edu.it
miic8bg00b@istruzione.it - miic8bg00b@pec.istruzione.it

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E

LINEE GENERALI RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
DA ADOTTARE NEL CORSO DEGLI SCRUTINI FINALI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Collegio dei docenti attraverso la definizione di criteri generali di valutazione e di modalità operative di conduzione degli scrutini assicura:
- omogeneità,
- equità,
- trasparenza.

La valutazione, periodica e finale degli alunni, è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, con deliberazione assunta a maggioranza.

L'ammissione alla classe seconda e terza segue la norma prescritta dal Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017:

*"**La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni**, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti** e al successo formativo degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e **promuove l'autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." (art.1, comma 1).*

"La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art.2, comma3). I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe." (art.2 comma 6).

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato considera i seguenti elementi:

a. la validazione dell'anno scolastico
b. la valutazione degli apprendimenti;
c. la valutazione del comportamento;
d. il giudizio globale
e. la certificazione delle competenze

a. LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività

oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. (D.Lvo 62/2017 art.5 e art.6).

b. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, espressa in decimi, si ottempera a quanto previsto dall' art. 6 comma 2 del D.Lgvo 62:

"*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo*."

Si fa inoltre riferimento alla nota 4155 del 7 febbraio 2023 relativa agli esami finali del primo ciclo di istruzione.

Il Collegio dei docenti determina i seguenti **criteri generali** per i casi di **non ammissione a causa di voti insufficienti** negli apprendimenti:

1. l'alunno non verrà promosso se riporta in tutte le discipline risultati inferiori a sei decimi;
2. l'alunno non verrà promosso, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in qualche disciplina, se riporta valutazioni inferiori a sei decimi in sei discipline;
3. l'alunno non verrà promosso, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in qualche disciplina, se riporta valutazioni inferiori a sei decimi in cinque discipline delle quali due valutazioni siano inferiori a cinque decimi;
4. l'alunno non verrà promosso se riporta quattro insufficienze inferiori a cinque decimi;

rimane ai Consigli di classe:

a) considerare ulteriori elementi di valutazione **a favore dell'ammissione** alla classe successiva per gli alunni che abbiano già sperimentato nella loro carriera scolastica eventuali non ammissioni o che presentino percorsi scolastici connotati da obiettivi specifici o da condizioni sociali e culturali particolari;

b) considerare ulteriori elementi di valutazione **a favore della non ammissione** alla classe successiva per gli alunni che non abbiano colmato le lacune pregresse dell'anno scolastico precedente.

c. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Anche la valutazione del comportamento segue la normativa vigente, D. Lvo 62/2017

"*La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali". (art.1, comma 3).*

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo gli indicatori previsti nel PTOF.

d. GIUDIZIO GLOBALE

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del D.L. 62 del 13 aprile 2017, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Essa è espressa collegialmente dai docenti, con giudizio

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E

sintetico, secondo quanto stabilito al comma, art.2 DL 62/17, fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. (Statuto degli Studenti e delle Studentesse). Per la formulazione del giudizio di comportamento, il Consiglio di Classe tiene conto degli indicatori quali:

rispetto delle Regole;
capacità di autocontrollo;
capacità relazionali;
impegno;
metodo di studio e capacità organizzative;
progressi rispetto al proprio punto di partenza.

e. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La Nuova Certificazione delle Competenze raggiungibile al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-14-del-30-gennaio-2024 viene formalizzata nello scrutinio finale delle classi terze.

L'Invalsi produrrà le Certificazioni delle competenze di Italiano, Matematica, Inglese sulla base dello svolgimento delle Prove nazionali effettuate nel mese di aprile. Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

CRITERI OPERATIVI

In base a quanto sopra indicato vengono definiti i seguenti criteri operativi per lo scrutinio:

Classi prime e seconde

a. Si procede alla validazione, per ogni alunno, dell'anno scolastico sulla scorta dei dati delle assenze forniti dalla Segreteria, si considerano eventuali casi in deroga si verbalizzano le decisioni assunte.
b. Si passa alla considerazione delle valutazioni disciplinari, del giudizio di comportamento e del giudizio globale:
b1. Attraverso l'applicazione "Scrutini" si analizzano i voti proposti delle diverse discipline, **il giudizio sintetico** del comportamento e **il giudizio globale** di ogni singolo alunno;
b2. si verifica la presenza di eventuali voti inferiori a sei decimi,
b3: si decide per l'ammissione o la non ammissione,
b4: nel caso di ammissione, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, si prevedono e verbalizzano le modalità e i tempi di recupero delle lacune medesime;
c. si verbalizzano le procedure seguite e le motivazioni ragionate delle decisioni assunte.
Si procede con la validazione del documento di valutazione che sarà disponibile per le famiglie on line.

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E

Classi Terze
Vedi punti a,b,c delle classi prime e seconde.
d. Per l'ammissione all'esame conclusivo del ciclo d'istruzione il coordinatore propone all'approvazione del Consiglio di classe, il voto di ammissione **espresso in decimi, senza frazioni decimali,** considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6 e 7 del D. L.vo. 62/2017; circ.1865 del10/10/2017).
e. I criteri per la definizione del voto di ammissione sono i seguenti:
Media ponderata dei risultati scolastici degli alunni nel triennio così costruita:
Media aritmetica del primo anno con peso ponderato pari al 30% della media finale

Sommato a

Media aritmetica del secondo anno con peso ponderato pari al 30% della media finale

Sommato a

Media aritmetica del terzo anno pari al 40% della media finale

f. Il Consiglio di classe
formalizza la Certificazione delle Competenze in uscita acquisite durante il percorso scolastico.

g. Il voto di ammissione all'Esame di Stato concorre per il 50% dell'esito finale come da art. 13 del DM 741/17 *"i fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio*".
Il consiglio di classe deve poter esercitare la propria discrezionalità almeno in sede di scrutinio per esprimere il voto di ammissione, al di là della secca media matematica, tenuto conto della specificità dell'alunno del suo intero percorso scolastico e della situazione globale della classe in cui è inserito.

Esami di Idoneità:

Riferimenti normativi:
- D.lgs 62/17
- Nota 1865/17

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe **di scuola secondaria** di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. **Le alunne e gli alunni in istruzione parentale** sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. **Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria** iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

La commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria è così composta:

- ✓ presidente Dirigente Scolastico o suo delegato
- ✓ un docente ambito logico-matematico
- ✓ un docente ambito linguistico
- ✓ un docente di lingua inglese
- ✓

L'esame consiste in: una prova scritta di ambito linguistico (tre ore), una prova scritta di ambito matematico (due ore), un colloquio orale.

Il dirigente scolastico provvede alla nomina della commissione e al calendario delle prove.

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Monte Grappa"
Via Di Vittorio, 1 – 20041 BUSSERO (MI)
☏ 02-95039350 - • www.icsbussero.edu.it
miic8bg00b@istruzione.it - miic8bg00b@pec.istruzione.it

La commissione per gli esami di idoneità nella scuola secondaria è così composta:

- ✓ presidente Dirigente Scolastico o suo delegato
- ✓ l'intera componente docente di un consiglio di classe

L'esame consiste in: una prova scritta di Italiano (4 ore), una prova scritta di Matematica (3 ore), una prova scritta di Lingua inglese (2 ore) una prova scritta di tedesco/francese (1:30), un colloquio orale.
Il dirigente scolastico provvede alla nomina della commissione e al calendario delle prove.

Approvato all'unanimità nel Collegio Dipartimentale della Scuola Secondaria del 14/05/24 con Delibera all'unanimità n. 33/CD.

MIIC8BG00B - codiceA4BKWJG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001818 - 29/05/2024 - I.1 - E